

## **PRESIDENZIALE N. 14/10/PRES**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEUNIVERSO S.R.L. (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE "TELEUNIVERSO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.**

### **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito*

*nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 settembre 2009, n. 68/09/DICAM – Proc. n. 1984/AQ, notificato in data 15 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società TELEUNIVERSO S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Via Giovenale n. 76 – 03031 Aquino (FR), codice fiscale 01174690592 e partita IVA 01562700607, concessionaria dell'emittente televisiva in ambito locale denominata "Teleuniverso", la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per *l'irregolare conservazione della programmazione irradiata (supporti non visionabili) negli ultimi tre mesi*, così come accertato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, nel corso delle verifiche eseguite in data 29 maggio 2009, per il tramite del II Gruppo di Roma;

RILEVATO che la Parte ha fatto pervenire in data 30 settembre 2009, prot. n. 0075442, uno scritto difensivo avente ad oggetto le giustificazioni relative all'atto di contestazione n. 68/09/DIC, con il quale ha spiegato che il supporto VHS è stato registrato con un "*apparato VCR TIME LAPSE 960H con tecnica di registrazione 24 ore in modalità TIME LAPSE*", evidenziando che questo potrebbe essere il "*motivo per cui leggendo il nastro in modalità normale non si veda*"; precisando, infine, che "*gli stessi funzionari della Guardia di Finanza lo hanno visionato nei ns studi il giorno in cui il nastro è stato acquisito.*";

RILEVATO che, con note nn. 70516 e 81632, rispettivamente, dell'11 settembre 2009 e del 27 ottobre 2009, sono state chieste precisazioni alla Guardia di Finanza, relativamente alla giornata di programmazione presa a campione, alla conservazione dei supporti vhs acquisiti nel corso dell'accesso ispettivo e, da ultimo, invitando l'Organo di Polizia a controdedurre alle giustificazioni avanzate dalla società TELEUNIVERSO S.r.l.;

RILEVATO che, con nota del 28 ottobre 2009, n. 81624, la società TELEUNIVERSO S.r.l. è stata informata della sospensione dei termini del procedimento e, successivamente, con nota del 5 marzo 2010, n. 13617, le è stato comunicato il nuovo termine di conclusione del presente procedimento;

RILEVATO che con nota datata 22 gennaio 2010, avente protocollo 0011106/09, pervenuta il 25 gennaio 2010 e registrata con n. 0004010, la Guardia di Finanza ha precisato che i supporti magnetici, relativi alla programmazione messa in onda in data 4 maggio 2009 dall'emittente TELEUNIVERSO, sono custoditi agli atti del II Gruppo di Roma, e, nel giudicare “*infondate*” le giustificazioni proposte dalla Parte, ha confermato la fattispecie di illecito amministrativo per l'irregolare conservazione della programmazione irradiata (*supporti non visionabili*), in violazione della disposizione prevista dall'articolo 20, comma 5, della legge 223/90, in quanto - da ulteriore sopralluogo effettuato in data 22 dicembre 2009 presso la sede della società TELEUNIVERSO S.r.l. - unitamente alla Parte, è stato verificato che “*nonostante ripetuti tentativi le vhs inserite, sia nel VCR TIME LAPS 960H (apparecchio generante la registrazione), sia in un altro videoregistratore – marca JVC – collegato ad un sistema informatizzato, sono risultate visionabili solo in alcuni passaggi, in modo parziale e solo in modalità veloce, senza poter verificare l'audio di quanto trasmesso. Sono stati, anche, rilevati la presenza di vuoti di registrazione, con schermo completamente nero.*”. Nella circostanza – come risulta dal relativo processo verbale – in merito alla mancata intelligibilità dei supporti acquisiti, la Parte ha dichiarato di ritenere che “*la causa del difetto di registrazione sia da attribuire alle testine sporche dell'apparato generatore VCR TIME LAPSE 960 H*”, attualmente sostituito da una struttura informatizzata;

RITENUTO, pertanto, che le giustificazioni fornite dalla Parte *in punto di fatto*, non trovano riscontro nei rilievi eseguiti dalla Guardia di Finanza durante l'accesso ispettivo del 29 maggio 2009, né nel sopralluogo eseguito - a riprova - il 22 dicembre 2009: ovvero, si conferma l'irregolare conservazione della programmazione irradiata negli ultimi tre mesi, atteso che non trattasi di caso fortuito, in quanto l'inconveniente tecnico citato dalla Parte, non esclude la responsabilità che grava, invece, sulla società concessionaria del controllo circa la corretta tenuta e conservazione delle registrazioni dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi;

RILEVATO che, *in punto di diritto*, la società TELEUNIVERSO S.r.l., non ha sollevato alcuna eccezione, né ha richiesto di essere audita;

RILEVATA la mancata tenuta dell'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, ovvero l'irregolare conservazione integrale dei programmi diffusi negli ultimi 3 (tre) mesi,

CONSIDERATO che i concessionari privati sono obbligati a conservare la registrazione dei programmi irradiati per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere*

*di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui al già citato articolo 20, comma 5 – unitamente al registro dei programmi previsto dal comma 4 del medesimo articolo - costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l'emittente radiofonica la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta e conservazione delle registrazioni dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, e che, *“in caso di procedimento sanzionatorio amministrativo”* (quale quello avviato con il presente atto) *“il termine trimestrale deve intendersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa e, eventualmente, giurisdizionale”* (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 28 dicembre 1998, n. 12848);

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione prevede all'articolo 51, comma 1, lettera *d*) , tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *“dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del carattere di preminente interesse generale che riveste la diffusione di programmi radiofonici o televisivi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si osserva che la Parte ha addotto come giustificazione un inconveniente di natura tecnica al sistema di registrazione automatica, attualmente sostituito da una struttura informatizzata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELEUNIVERSO S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione e, pertanto, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il

- pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere stante la scadenza dei termini del procedimento prima della programmata riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 16 aprile 2010;

#### **ORDINA**

alla società TELEUNIVERSO S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Via Giovenale n. 76 – 03031 Aquino (FR), codice fiscale 01174690592 e partita IVA 01562700607, concessionaria dell'emittente televisiva in ambito locale denominata "Teleuniverso", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### **INGIUNGE**

alla citata società TELEUNIVERSO S.r.l., di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento n. 14/10/PRES", entro trenta giorni dalla sua notificazione, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 7 aprile 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro'